



# PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI QUADRI AUTOGESTIONE... QUESTA SCONOSCIUTA: IL CCNL VA APPLICATO!

L'Art. 92 – “Prestazione lavorativa” del CCNL recita:

*“La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un **rapporto fiduciario**.*

*La prestazione si effettua, **di massima**, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3<sup>a</sup> area professionale addetto all'unità di appartenenza, con le **caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.***

*L'impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo **un'apposita erogazione** a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno...*

*...Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, **sottolineano la rilevanza dell'autogestione della prestazione lavorativa – il rigido controllo della quale non è compatibile con le caratteristiche della categoria – anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell'impresa.***

*Le Parti condividono, altresì, che una **corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l'autogestione della prestazione lavorativa da parte delle lavoratrici/lavoratori interessati...**”*

## In pratica l'art. 92 dice:

- Il quadro direttivo, tenuto conto delle esigenze operative, **autogestisce il proprio orario di lavoro**
- Le aziende di credito per caratteristica della categoria **non controllano l'orario di lavoro dei quadri: si fidano!**
- Nessuno, nemmeno un quadro direttivo fa **straordinario senza essere pagato**

In BFF non ci sono ulteriori previsioni aziendali rispetto a quanto riportato dal CCNL, che viene integralmente richiamato anche nell'accordo di Armonizzazione del 30/09/2021 (punto 2 – Orario di lavoro – Quadri Direttivi).

Nonostante la chiarezza della norma e la tanto sbandierata attenzione per le “persone”, **l'autogestione non è rispettata, anche tramite articolate limitazioni di natura procedurale.**

Per fare alcuni esempi, i colleghi quadri direttivi sono oggetto di quanto segue:

1. Vengono richiamati se usufruiscono dell'autogestione per l'intero pomeriggio o per l'intera mattina;
2. Viene intimato di *“recuperare la mancata prestazione lavorativa”*;
3. Viene richiesto sistematicamente il rigido rispetto dell'orario di lavoro previsto per le aree professionali;
4. Viene chiesto di inserire giustificativi (QUALI???) in caso di assenza momentanea all'interno dell'orario lavorativo di riferimento.



5. Per coloro i quali, per il ruolo ricoperto, hanno oggettive difficoltà a recuperare lo straordinario, non viene previsto nessun ristoro e lavorano gratis per decine di ore.

**Le OO.SS. pretendono il rispetto incondizionato del CCNL**, ricordando a tutti che i diritti previsti dal CCNL, come quelli sanciti da ogni accordo, sono già stati *pagati* dai lavoratori nella logica di ogni accordo bilaterale.

**Se la Banca si ostinerà a disattendere il CCNL,  
le OO.SS. non esiteranno a tutelare i lavoratori in tutte le sedi  
opportune!**

Milano, 20 luglio 2022

Le OO.SS. di BFF Bank